



SENTENZA N. 83/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74683/PC** del registro di segreteria, depositato in data 18/4/2025 da **(omissis)**, nata a (omissis), rapp.ta e difesa giusta procura alle liti su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv. Raffaele Auricchio (p.e.c.: raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it) e presso il suo studio elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Circumvallazione n°20, contro INPS per l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito pensionistico dell'importo lordo di € 6.060,99 (netto € 5.263,36) contestato con comunicazione del 20/10/2021 dell'INPS di Napoli;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2026 gli Avvocati Emanuele Improta per delega orale del difensore costituito per la ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si sono entrambi riportati alle rispettive difese, confermandone le conclusioni;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (omissis), titolare di pensione di reversibilità categoria SFS n. 00375152 con decorrenza 1/11/2000, ha chiesto che la Sezione accerti l'insussistenza dell'indebito pensionistico dell'importo lordo di € 6.060,99 (netto € 5.263,36)

contestato con comunicazione del 20/10/2021 dell'INPS di Napoli di rideterminazione della pensione, condannando contestualmente l'INPS alla restituzione integrale del predetto importo di € 5.263,36 già recuperato a mezzo di 27 trattenute mensili sulla pensione in godimento effettuate da gennaio 2022 a marzo 2024, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza delle singole trattenute mensili, con vittoria di spese per diritti e onorari da attribuire al procuratore dichiaratosi anticipatario.

L'indebito in parola -si deduceva dall'impugnata comunicazione INPS, sopra indicata- si riferiva al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 ed era dovuto a mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018, ovvero scaturiva dall'applicazione dell'art. 1, comma 41, Legge 335/1995. Riferendo altresì che restava privo di esito il ricorso rivolto in data 13/3/2022 avverso tale provvedimento al Comitato Amministratore del Fondo Speciale Inps FS, la (OMISSIS)ha sostenuto, richiamando il quadro normativo di riferimento e la circolare INPS n. 195/2015, che la mancata trasmissione della dichiarazione reddituale (c.d. modello RED) per l'anno 2018 posta dall'Istituto a fondamento del medesimo provvedimento di recupero di indebitto, non può esserle contestata, in quanto in caso di assenza di ulteriori redditi che non siano già conosciuti dall'INPS, il pensionato non è tenuto all'invio del modello RED e la ricorrente, in effetti, *“non era in possesso di alcun reddito personale ulteriore e, dunque, non era tenuta alla trasmissione di alcun MODELLO RED per l'anno 2018, con la conseguenza che la rideterminazione della prestazione in peius per l'anno 2019 era assolutamente illegittima, non risultando la presenza di alcun reddito ulteriore tale da giustificare – ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 335/95 - l'applicazione della trattenuta mensile di € 466,23 effettuata dall'Istituto sui ratei di pensione erogati nell'anno 2019”*. La (OMISSIS)ha citato a supporto, varia giurisprudenza dei Tribunali

ordinari.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza) con memoria trasmessa telematicamente in data 11/3/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite, rappresentando di aver legittimamente operato, secondo le previsioni dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L. n. 78/2010, in quanto la (OMISSIS) non ha eseguito il prescritto obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima, *“nemmeno successivamente alla specifica richiesta con raccomandata del 24 giugno 2021 appositamente ricevuta da controparte”*. L'INPS ha richiamato a supporto delle proprie deduzioni, giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione.

Il 20/3/2026 parte attrice ha trasmesso memoria di replica, insistendo nelle conclusioni versate in gravame, sul presupposto in particolare, che *“l'istante nell'anno di imposta 2018 non ha prodotto alcun reddito all'infuori di quello derivante dalla pensione di reversibilità cat. SFS n°00375152 erogata dall'Inps, circostanza peraltro non contestata da controparte; sicché, a maggior ragione, nel caso di specie è da escludersi nel modo più assoluto che alla ricorrente possa addebitarsi alcuna condotta elusiva a scopo doloso”*.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione di reversibilità per la mancata comunicazione della sua situazione reddituale relative all'anno 2018; questione nata in quanto con la nota impugnata (emessa dall'INPS di Napoli il 20/10/2021) si comunica che *“nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al*

reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento [...] l'Istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 35, comma 10 bis D.L. 217/2008 conv. in legge n. 14/2009".

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto di seguito si osserva.

Va premesso, e sottolineato, che il recupero disposto dall'INPS si fonda sull'omesso adempimento, da parte dell'odierna ricorrente, di oneri comunicativi che l'Istituto stesso ritiene configurabili, restando invece escluso che il recupero sia fondato su ragioni sostanziali riconducibili al superamento delle soglie previste per il calcolo del trattamento spettante.

In proposito l'art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 217/2008 (richiamato dall'INPS nella comunicazione surriportata), dispone che, *"ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, (...), che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla*

comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".

Come chiarito dalla circolare Inps n. 195/2015 -correttamente richiamata da parte attrice- *"tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello Red".* La medesima circolare ha altresì specificato che i pensionati titolari di alcune tipologie di prestazioni, tra le quali quella percepita dalla ricorrente, *"sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, (...)".* La circolare specifica, inoltre, che *"la comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello Red deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale".* Al fine di fornire specifiche indicazioni in merito alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali, al punto 3.3 della circolare, intitolato *"assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni"*, la circolare afferma espressamente che *"nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall'Inps, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto. Il cittadino può, comunque,*

confermare direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il Pin dispositivo ai servizi on line del cittadino, selezionando la campagna Red di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve".

Alla luce di tali coordinate interpretative, come fornite dallo stesso Istituto, l'assunto della ricorrente appare condivisibile. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la signora (OMISSIS) nell'anno 2018 era titolare solo di reddito da pensione di € 11.978,33 (cfr. certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate – D.P. Napoli del 2/4/2025, all. 6 al ricorso), circostanza del resto, non contestata dall'INPS, che ha rilevato soltanto la mancata trasmissione della dichiarazione relativa alla situazione reddituale.

"Del resto, i redditi di pensione, se influenti sul diritto o sulla misura della pensione di reversibilità, sono rilevati in modo automatico dall'Inps tramite il Casellario centrale dei pensionati. Peraltro, la stessa menzionata circolare n. 195/2015 dell'Inps esclude espressamente un obbligo di comunicazione in capo al percettore di più pensioni, prevedendo l'eventuale e solo facoltativa possibilità di presentare il modello Red (cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 1104/2021). In relazione a tali ulteriori redditi da pensione deve dunque escludersi l'obbligo di presentazione del modello Red ai fini qui di interesse" (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 45/2026).

Conclusivamente deve escludersi la sussistenza dell'asserito obbligo di comunicazione all'Istituto dei propri redditi da parte della ricorrente e, dunque, di un inadempimento idoneo a giustificare la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento.

Si aggiunga, sotto altro profilo, che la signora (OMISSIS) non ha dato alcun riscontro - nel quale avrebbe potuto segnalare di essere percettrice di un unico reddito pensionistico tra l'altro erogato dall'INPS- alla "specifica richiesta con raccomandata del

24 giugno 2021 appositamente ricevuta da controparte, come si evince dalla ricevuta di ritorno” (cfr. memoria INPS e relativo allegato).

Da quanto sopra consegue il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme trattenute dall'Istituto e oggetto del presente ricorso, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria con decorrenza da ciascuna indebita trattenuta, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati in SS.RR., sent. 10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).

Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, considerato il mancato riscontro, sopra evidenziato, da parte della ricorrente, alla nota INPS del 24/6/2021 con cui si comunicava la sospensione della prestazione economica collegata all'anno 2018 in correlazione al rilevato inadempimento dell'obbligo di comunicazione della situazione reddituale.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della signora (omissis) alla restituzione delle somme già trattenute dall'Inps a titolo di indebito sul trattamento pensionistico di reversibilità per l'anno 2018, con maggiorazione di dette somme con oneri accessori secondo i criteri dettati dalla sentenza SS.RR. n. 10/QM/2002.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 31 marzo 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08.04.2026

Il Direttore della segreteria Maurizio Lanzilli)